



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8090 del 2024, proposto da:

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Città Futura s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Barneschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 11314/2024, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Città Futura s.c.a.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2024 il Consigliere Lorenzo Cordì e uditi, per le parti, l'avvocato dello Stato Maria Luisa Spina e l'avvocato Gianluca Barneschi;

1. Considerato che, a sostegno dell'istanza cautelare, l'appellante ha evidenziato che la sentenza di primo grado "*obbligherebbe l'Amministrazione al positivo ricalcolo del requisito dei dipendenti con conseguente rideterminazione del contributo*", e che risulta prevalente l'interesse del Ministero a non porre in essere attività che potrebbe rilevarsi inutile all'esito del giudizio.

2. Ritenuta l'istanza non sorretta da adeguata prospettazione del *periculum in mora* atteso che: *i)* la sentenza non ha obbligato l'Amministrazione ad alcun "*positivo ricalcolo*", avendo annullato il provvedimento "*nella sola parte in cui lo stesso non riporta le ragioni che hanno comportato la decurtazione del punteggio*" (punto VIII.2); *ii)* la pronuncia di primo grado ha, quindi, ravvisato esclusivamente un difetto di motivazione e la rinnovazione dell'attività amministrativa consiste nella mera enunciazione delle ragioni a sostegno del provvedimento, senza alcun vincolo sul contenuto dello stesso; *iii)* l'adozione di un provvedimento che espliciti le ragioni a sostegno della decisione non configura, certamente, un'attività amministrativa complessa e, quindi, un pregiudizio grave per l'Amministrazione appellante.

3. Ritenuto di compensare le spese di lite della presente fase processuale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

i) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8090/2024);

ii) compensa le spese di lite della presente fase processuale.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore

Thomas Mathà, Consigliere

L'ESTENSORE

Lorenzo Cordi'

IL PRESIDENTE

Sergio De Felice

IL SEGRETARIO